

In piazza



www.viandanti.org

TRA SICUREZZA E DIGNITÀ: I REFERENDUM SUL LAVORO

Piero Antonio Carnemolla

*Chi non pratica la giustizia non è da Dio,
né lo è chi non ama il suo fratello
(1Gv 3,10)*

Dalla *Rerum Novarum* di Leone XIII sino a Papa Francesco il lavoro è stato oggetto di numerosi e specifici interventi. La disposizione connaturale al lavoro da Pio XI è stata simboleggiata con un'immagine inconfondibile: «L'uomo è nato al lavoro, come l'uccello al volo» (*Quadragesimo anno*, n.63), e considerando la sua umanizzazione, Papa Francesco ha scritto: «Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione» (*Ludato si'*, n. 128).

Il valore del lavoro non solo deve essere considerato nel suo aspetto materiale, ma come una fondamentale dimensione che qualifica la persona. La umanizzazione e personalizzazione del lavoro sono le due principali caratteristiche che lo distinguono e qualsiasi menomazione ne riduce il valore causando esiti negativi sia personali che più ampiamente sociali. Con l'avvento della macchina la società, e più in generale i pubblici poteri, hanno favorito e spesso protetto l'aspetto quantitativo ed economico del lavoro. Tra gli oggetti di "scarto" elencati da Papa Francesco, oltre ai "nascituri" che non "ancora servono" e agli anziani" che "non servono più" ve ne è un altro che «si manifesta nell'ossessione di ridurre i costi del lavoro, senza rendersi conto delle gravi conseguenze che ciò provoca, perché la disoccupazione che si produce ha come effetto diretto di allargare i confini della povertà» (*Fratelli tutti*, n. 20).

È questo uno degli esiti negativi che contraddistingue il momento difficile e problematico che attualmente la nostra società, non riesce a superare, perché : «La crisi attuale non è solo economica e finanziaria, ma affonda le radici in una crisi etica e antropologica. Seguire gli idoli del potere, del profitto, del denaro, al di sopra del valore della persona umana, è diventato norma fondamentale di funzionamento e criterio decisivo di organizzazione. Ci si è dimenticati e ci si dimentica tuttora che al di sopra degli affari, della logica e dei parametri di mercato, c'è l'essere umano e c'è qualcosa che è dovuto all'uomo in quanto uomo, in virtù della sua dignità profonda: offrirgli la possibilità di vivere dignitosamente e di partecipare attivamente al bene comune» (Papa Francesco, *Discorso alla Fondazione Centesimus anno pro pontifice*, 23 maggio 2023).

Dovrebbe esser chiaro che alla luce di questi principi una qualsiasi menomazione al lavoro è da denunciare e, se in qualsiasi forma esiste, eliminare.

Il bene comune in una società ben organizzata si realizza soprattutto con il dinamico concorso di tutti i cittadini che, in casi particolari, sono chiamati a dar il proprio assenso o dissenso su problematiche che riguardano la propria esistenza. È il caso dei cinque referendum a cui il popolo italiano è stato chiamato per decidere o mantenere ovvero annullare quattro leggi che riguardano il lavoro e quella che ha per oggetto il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri residenti in Italia da cinque anni.

Rivalutare il lavoro

Il 20 maggio del 1970, veniva approvata dal Parlamento la legge 300, lo Statuto dei Lavoratori. Una grande conquista civile e sociale, che seguì a una stagione in cui il riconoscimento formale dei diritti dei lavoratori non poteva essere rimandato anche in considerazione dei conflitti di lotta dei lavoratori che si succedevano la cui composizione appariva irrisolvibile. Il varo di quella legge fu definito una “pietra miliare nella storia del diritto del lavoro” e una realistica, anche se tardiva, attuazione dei diritti del cittadino. La nostra è una Repubblica “fondata sul lavoro”, come recita il primo articolo della Carta Costituzionale e, in particolare: “Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art.4). Questi principi non possono essere stravolti o modificati e qualsiasi norma che ne diminuisca o vanifichi l'efficacia non può che essere annullata o attraverso una pronuncia della Corte Costituzionale o tramite lo strumento del referendum abrogativo. Bisogna riconoscere che lo Statuto dei lavoratori, che attua normativamente il dettato costituzionale nel tutelare, proteggere e promuovere la persona in quanto “lavoratore”, realizza la promozione e la difesa della irriducibile e innata dignità della persona, così come la dottrina sociale della Chiesa ha insegnato e sostenuto. Da questo punto di vista qualsiasi cambiamento *in pejus* deve destare nei cattolici, anche in quelli che si trovano in uno stato di dormiveglia, una tale preoccupazione da indurli ad agire evitando ogni possibile e comodo indugio.

Leggi inique da abrogare

L'art 18 della legge del maggio 1970 consentiva al giudice di dichiarare inefficace il licenziamento del lavoratore intimato senza giusta causa o giustificato motivo con la conseguenza che il datore di lavoro era obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. La norma era diretta a stroncare i capricci del datore di lavoro che non poteva licenziare “ad nutum” il lavoratore per tutti quei motivi che ne potessero scalfire la dignità. Garantiva sicurezza mai prima di allora riconosciuta e consentiva l'intervento del giudice del lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Era una “tutela reale” e che riguardava i

lavoratori che prestavano la propria opera in aziende con più di quindici dipendenti.

A distanza di tempo è da chiedersi: cosa è rimasto di questa rivoluzionaria norma? Due sono state le leggi che ne hanno stravolto il fine riducendo l'ampia protezione garantita dall'art.18: la legge 92 del 2012 (legge Fornero) e la 23 del 2015 (Jobs Act). La prima ha dato facoltà all'imprenditore di licenziare il lavoratore per giustificato motivo. Nella fattispecie deve fornire una motivazione valida per il licenziamento, che può dipendere o da esigenze economiche, organizzative o produttive dell'azienda, o riguardante comportamenti colpevoli del lavoratore e anche per comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ancora più limitativa la riforma del 2015. Senza volere addentrarci nell'esposizione minuziosa del Job Act, è da sottolineare che di fatto furono azzerati i casi in cui il giudice poteva ordinare la reintegrazione del lavoratore prevedendo, al contrario, una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una indennità che cresceva di due mesi di stipendio per ogni anno di anzianità, con un minimo, comunque, di quattro mensilità e un massimo di ventiquattro. La nuova normativa, a giudizio degli esperti, ha innovato rispetto alla legge precedente, perché è stato sostituito al lavoro a tempo indeterminato una forma di lavoro la cui stabilità è rimessa alla volontà del datore di lavoro. In tal modo le garanzie che il legislatore del 1970 aveva introdotto, evaporano. Sono modifiche che non garantiscono la sicurezza del lavoro e la sua continuità perché, come spesso accade e sovente rilevato, al datore di lavoro è stato riassegnato il potere di licenziare, *ad libitum*, col pagare una somma come indennizzo. In sintesi è da concludere con le osservazioni di un giuslavorista secondo cui: «Quando la precarietà diventa, come nella Fornero e nel Jobs Act, elemento costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la derubricazione del lavoro a pura merce non è più una variazione sul tema giustificabile, di volta in volta, con le necessità di inserimento graduale nel mondo del lavoro o con le caratteristiche di impieghi che comunque non saranno svolti per tutta la vita. No: la precarietà diventa elemento ontologico del lavoro, privando di garanzie e sicurezze un intero percorso professionale, che diventa così soggetto, dall'inizio alla fine, al potere di ricatto della controparte datoriale» (N. Cavallini).

Mentre la terza legge sottoposta a referendum mira ad eliminare il tetto massimo all'indennità risarcitoria per i lavoratori licenziati illegittimamente in aziende con meno di 15 dipendenti, lasciando al giudice la determinazione dell'importo, la quarta introdurrebbe la responsabilità solidale del committente in caso di incidenti sul lavoro. E' stata questa una legge tanto perversa quanto dannosa. Nella pratica la società appaltante o il singolo imprenditore, non rispondeva dei danni occorsi al lavoratore nell'esecuzione della prestazione, perché la responsabilità ricadeva sulle ditte subappaltatrici. La cancellazione di questa infame legge, un vero e proprio vulnus al principio della responsabilità solidale, comporterebbe una oculata scelta da parte del primo e principale appaltatore nello scegliere imprese affidabili, oltre all'adozione di

misure di sicurezza tali da scongiurare eventuali incidenti. Riteniamo che l'abrogazione di questa legge, varata per favorire i ghiotti interessi di chi continua a speculare sulla pelle degli indifesi, risponde al principio della responsabilità indiretta secondo cui la responsabilità del fatto è anche da imputare all'appaltatore che per primo ha ricevuto l'incarico.

Per una rinnovata stagione sociale

Primario compito dello Stato è quello della giustizia. Una società potrà essere definita "giusta" quando a ciascuno si dà quel che gli è dovuto. Nel caso del lavoro la spettante remunerazione non è altro che l'applicazione del principio definito "giustizia distributiva" consistente nel dare a ciascuno ciò che gli si deve e in relazione ai propri meriti.

Il 1891 fu l'anno in cui comparve la prima grande enciclica che segnò l'inizio ufficiale della dottrina sociale della Chiesa: la *Rerum Novarum* di Leone XIII. Georges Bernanos, nel suo romanzo *Diario di un curato di campagna* (1936), fa dire al suo protagonista: «La famosa enciclica di Leone XIII, voi la leggete tranquillamente, coll'orlo delle ciglia, come una qualunque pastorale di quaresima. Alla sua epoca, piccolo mio, ci è parso di sentirci tremare la terra sotto i piedi. Quale entusiasmo! Ero, in quel momento, curato di Norenfontes, in pieno paese di miniere. Quest'idea così semplice che il lavoro non è una merce, sottoposta alla legge dell'offerta e della domanda, che non si può speculare sui salari, sulla vita degli uomini come sul grano, lo zucchero o il caffè, metteva sottosopra le coscienze, lo credi?».

La *Rerum Novarum*, per alcuni studiosi, è stata un'enciclica profetica perché a tutt'oggi alcune indicazioni sono tuttora valide, ma non ancora sufficientemente applicate.

A proposito del lavoro, in un passaggio si legge: «Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno la giusta mercede. Il determinarla secondo giustizia dipende da molte considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i padroni che le umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo. Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme che grida vendetta al cospetto di Dio «Ecco, la mercede degli operai... che fu defraudata da voi, grida; e questo grido ha ferito le orecchie del Signore degli eserciti (Giac 5,4)» (*Rerum Novarum*, n. 17).

Sapranno i cittadini

Piero Antonio Carnemolla

carnemolla1@gmail.com